



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 159 IN SEDUTA DEL 27/9/2021

OGGETTO	GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - COMUNE DI CHIOGGIA: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 11 BIS DEL D. LGS. 118/2011 E S.M.I.
---------	--

Nell'anno duemilaventuno addì 27 del mese di settembre alle ore 09:21 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Sindaco	X	
2	Boccatto Maria Chiara	Presidente	X	
3	Busetto Elisa	Vice Presidente	X	
4	Segantin Marcellina	Vice Presidente		X
5	Sassi Daniela	Consigliera Comunale	X	
6	Lunardi Ilaria	Consigliera Comunale	X	
7	Mantoan Genny	Consigliera Comunale	X	
8	Convento Claudia	Consigliera Comunale	X	
9	Naccari Gianluca	Consigliere Comunale	X	
10	Landri Paola	Consigliera Comunale	X	
11	Tiozzo Netti Giovanni	Consigliere Comunale	X	
12	Rossetti Stefano	Consigliere Comunale	X	
13	Boscolo Bragadin Valentina	Consigliera Comunale		X
14	Tiozzo Compini Romina	Consigliera Comunale		X
15	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
16	Spagno Emilia	Consigliera Comunale	X	
17	Dolfin Marco	Consigliere Comunale		X
18	Ranieri Leonardo	Consigliere Comunale		X
19	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale		X
20	Casson Giuseppe	Consigliere Comunale		X
21	Penzo Barbara	Consigliera Comunale	X	
TOTALE			14	7

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

La sig.ra Boccatto Maria Chiara nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamato l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II”

Atteso che i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. *Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*”

Tenuto conto che il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL stabilisce che:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”.

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

Rammentato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare: *“in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”*, consentendo di:

- a. *“sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in*

società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;

- b. attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c. ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico" (p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011);

Preso atto che con delibera n° 111 del 30 giugno 2021 la Giunta comunale ha effettuato una ricognizione degli enti e società controllate e partecipate costituenti il Gruppo amministrazione pubblica Comune di Chioggia, individuando, nel contempo, i soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2020, che risulta così configurato:

Capogruppo Comune di Chioggia.

Perimetro di consolidamento per l'esercizio 2020:

ND	Denominazione	Attività svolta/missione	Classifica-zione	% di part.	Fondo di dotazione/capitale sociale
1	SST spa - SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI	Servizi vari quali: mercato ittico, aree di sosta, servizi cimiteriali, riscossione tributi, altri vari.	Codici ATECO: 43-21-03; 43-29-09; 62-09-09; altri codici	100,00%	€ 3.169.347,00
2	ACTV spa	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne; trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane; altre attività di trasporto passeggeri nca; altro	Codici ATECO: 50-30-00; 49-31-00; altri codici	11,273%	€ 24.907.402,00
3	GRUPPO VERITAS spa	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali; altro	Codici ATECO: 38-21-09; altri codici	8,264914%	€ 145.397.150,00

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visti i bilanci dell'esercizio 2020 trasmessi dagli enti e delle società da assoggettare a consolidamento, unitamente ai bilanci riclassificati secondo i principi e gli schemi di cui al d. lgs. 118/2011.

Visto lo schema di bilancio consolidato dell'esercizio 2020 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 150 del 24 agosto 2021, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale;

Visti altresì la relazione sulla gestione contenente la nota integrativa e la relazione dell'organo di revisione al bilancio consolidato dell'esercizio 2020, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali;

Rilevato che in tema di rapporti finanziari tra Ente e società controllate/partecipate esiste un disallineamento tra quanto registrato nelle scritture contabili del Comune e quanto comunicato da ACTV s.p.a e da S.S.T.s.p.a e che, di conseguenza, mediante apposite scritture in p.d. di rettifica prodromiche alla redazione del bilancio consolidato, si è provveduto a riallineare le partite contabili, prima di procedere alla loro elisione (operazioni *intercompany*).

Richiamate:

1. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.04.2021 di Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
2. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30.04.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
3. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 25.05.2021 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2020, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico, indispensabili per la redazione del bilancio consolidato 2020 del G.A.P. "Comune di Chioggia".

Preso atto che il Settore Finanze ha già provveduto ad inviare in via telematica il bilancio consolidato 2020 alla BDAP con modalità: *"in attesa di approvazione al fine di verificare che non via siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del consolidato da*

parte del Consiglio” per i controlli dei regolarità formale e che gli stessi hanno dato esito positivo, ragion per cui il documento risulta formalmente corretto.

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria del Dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000,
- la relazione dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d-bis), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;

Udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

con voti favorevoli 10, contrari 2 (Zanni Domenico e Naccari Gianluca), astenuti 2 (Penzo Barbara e Spagno Emilia), espressi mediante sistema computerizzato, su 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell’esercizio 2020 del G.A.P. - Comune di Chioggia (Allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, comprendente:

- il Conto economico consolidato per l'esercizio 2020.
- lo Stato patrimoniale consolidato per l'esercizio 2020.

2. di dare atto che al bilancio consolidato 2020 sono allegati:

- la Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa 2020 (allegato B).
- la Relazione dei revisori dei conti resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d-bis) del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267 in data.... (allegato C).

3. di dare atto che il conto economico consolidato 2020 si chiude con una perdita di esercizio di €. 806.673,21 così determinata:

Risultato di esercizio del Comune di Chioggia (perdita)	-1.184.838,97
Rettifiche di consolidamento da controllate/partecipate	+ 378.165,76
Risultato economico consolidato (perdita)	-806.673,21

4. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 256.656.970,00 così determinato:

Patrimonio netto del Comune di Chioggia	256.115.265,10
Rettifiche di consolidamento	+ 541.704,90
Patrimonio netto consolidato	256.656.970,00

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente (unitamente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line), su: "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sez. "PROVVEDIMENTI" – "PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO" – "DELIBERE DI CONSIGLIO".

6. di pubblicare il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 su "Amministrazione Trasparente", Sezione "Bilanci".

Udito il Presidente porre in votazione l'immediata eseguibilità.

Preso atto dell'esito della seguente votazione: voti favorevoli 12, contrari 2 (Zanni Domenico e Naccari Gianluca), astenuti //, espressi mediante sistema computerizzato, su 14 Consiglieri presenti,

la presente deliberazione non ha raggiunto il quorum previsto ai sensi del comma 4, art. 134 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale
Targa Michela
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente
Bocato Maria Chiara
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 29/09/2021 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Addì, 29/09/2021

Funzionario delegato
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:
- Impegno di spesa:
- Annotazione del Dirigente Ragioneria:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge n. 42/2009;
- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.Lgs. n. 126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

Richiamato l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II”

Atteso che i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL recitano:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”

Tenuto conto che il comma 8 dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL stabilisce che:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”.

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.”

Rammentato che il bilancio consolidato è uno strumento che consente di rappresentare: *“in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”*, consentendo di:

- a. *“sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;*

- b. *attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;*
- c. *ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico”* (p.c. del bilancio consolidato, all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011);

Preso atto che con delibera n° 111 del 30 giugno 2021 la Giunta comunale ha effettuato una ricognizione degli enti e società controllate e partecipate costituenti il Gruppo amministrazione pubblica Comune di Chioggia, individuando, nel contempo, i soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato 2020, che risulta così configurato:

Capogruppo Comune di Chioggia.

Perimetro di consolidamento per l'esercizio 2020:

ND	Denominazione	Attività svolta/missione	Classifica-zione	% di part.	Fondo di dotazione/capitale sociale
1	SST spa - SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI	Servizi vari quali: mercato ittico, aree di sosta, servizi cimiteriali, riscossione tributi, altri vari.	Codici ATECO: 43-21-03; 43-29-09; 62-09-09; altri codici	100,00%	€ 3.169.347,00
2	ACTV spa	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne; trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane; altre attività di trasporto passeggeri nca; altro	Codici ATECO: 50-30-00; 49-31-00; altri codici	11,273%	€ 24.907.402,00
3	GRUPPO VERITAS spa	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali; altro	Codici ATECO: 38-21-09; altri codici	8,264914%	€ 145.397.150,00

Visto l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

Visti i bilanci dell'esercizio 2020 trasmessi dagli enti e delle società da assoggettare a consolidamento, unitamente ai bilanci riclassificati secondo i principi e gli schemi di cui al d. lgs. 118/2011.

Visto lo schema di bilancio consolidato dell'esercizio 2020 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 150 del 24 agosto 2021, composto dal conto economico e dallo stato patrimoniale, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale;

Visti altresì la relazione sulla gestione contenente la nota integrativa e la relazione dell'organo di revisione al bilancio consolidato dell'esercizio 2020, che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali;

Rilevato che in tema di rapporti finanziari tra Ente e società controllate/partecipate esiste un disallineamento tra quanto registrato nelle scritture contabili del Comune e quanto comunicato da ACTV s.p.a e da S.S.T.s.p.a e che, di conseguenza, mediante apposite scritture in p.d. di rettifica prodromiche alla redazione del bilancio consolidato, si è provveduto a riallineare le partite contabili, prima di procedere alla loro elisione (operazioni *intercompany*).

Richiamate:

1. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.04.2021 di Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
2. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 30.04.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
3. la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 25.05.2021 di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2020, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico, indispensabili per la redazione del bilancio consolidato 2020 del G.A.P. "Comune di Chioggia".

Preso atto che il Settore Finanze ha già provveduto ad inviare in via telematica il bilancio consolidato 2020 alla BDAP con modalità: *"in attesa di approvazione al fine di verificare che non via siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del consolidato da parte del Consiglio"* per i controlli dei regolarità formale e che gli stessi hanno dato esito positivo, ragion per cui il documento risulta formalmente corretto.

Acquisiti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria del Dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000,
- la relazione dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d-bis), del d.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi dei consiglieri (allegato);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente Regolamento sui controlli interni;

Con voti

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 del G.A.P. - Comune di Chioggia (Allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, comprendente:
 - il Conto economico consolidato per l'esercizio 2020.
 - lo Stato patrimoniale consolidato per l'esercizio 2020.
2. di dare atto che al bilancio consolidato 2020 sono allegati:

- la Relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa 2020 (allegato B).
- la Relazione dei revisori dei conti resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d-bis) del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267 in data.... (allegato C).

3. di dare atto che il conto economico consolidato 2020 si chiude con una perdita di esercizio di €. 806.673,21 così determinata:

Risultato di esercizio del Comune di Chioggia (perdita)	-1.184.838,97
Rettifiche di consolidamento da controllate/partecipate	+ 378.165,76
Risultato economico consolidato (perdita)	-806.673,21

4. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 256.656.970,00 così determinato:

Patrimonio netto del Comune di Chioggia	256.115.265,10
Rettifiche di consolidamento	+ 541.704,90
Patrimonio netto consolidato	256.656.970,00

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet istituzionale dell'Ente (unitamente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line), su: "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" sez. "PROVVEDIMENTI" – "PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO" – "DELIBERE DI CONSIGLIO".
6. di pubblicare il bilancio consolidato dell'esercizio 2020 su "Amministrazione Trasparente", Sezione "Bilanci".

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere vista l'imminente scadenza del 30 settembre, con voti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, al fine del rispetto dei termini previsti per legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

24/08/2021

IL DIRIGENTE
Settore Economia e Finanza
dr. Stefania Pascolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

24/8/2021

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Stefania Pascolo)
FIRMATO DIGITALMENTE